

Allegato B.18 - Appendice C

Nota sulle spedizioni di rifiuti in “elenco verde”

Generalità

L'Unione Europea ha istituito un sistema di misure per la sorveglianza ed il controllo delle spedizioni di rifiuti tenendo conto della necessità di mantenere, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente. Le misure integrano nella legislazione europea le disposizioni de:

- la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
- la decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE (92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

Le misure sono contenute nel Regolamento (CE) n. 1013/2006 che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 259/93 a decorrere dal 12 luglio 2007.

Le misure si applicano alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione europea (UE) che in entrata e/ in uscita dalla stessa nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri.

Il sistema prevede una distinzione tra i rifiuti destinati a:

- lo smaltimento definitivo
- il recupero.

Le esportazioni verso paesi terzi di rifiuti destinati ad essere smaltiti sono vietate, salvo le esportazioni a destinazione dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti della convenzione di Basilea.

Le esportazioni di rifiuti pericolosi, destinati ad essere recuperati, sono vietate salvo le esportazioni a destinazione dei paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE, dei paesi terzi che sono parti della convenzione di Basilea e dei paesi che hanno concluso un accordo bilaterale con la Comunità .

Le importazioni di rifiuti destinati ad essere smaltiti o recuperati provenienti da paesi terzi sono soggette alle stesse norme cui sono soggette le esportazioni.

Il regolamento prevede due procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti:

- la procedura di notifica e di consenso scritti preventivi: essa si applica alle spedizioni di tutti i rifiuti destinati ad essere smaltiti e dei rifiuti pericolosi destinati ad essere recuperati
- la procedura di spedizioni accompagnate da alcune informazioni: essa si applica ai rifiuti non pericolosi destinati ad essere recuperati.

I rifiuti soggetti a notifica e consenso figurano nell'elenco "ambra" (allegato IV); i rifiuti soggetti unicamente ad informazione (articolo 18 del Regolamento) figurano nell'elenco "verde" (allegato III); ex lista verde del Regolamento (CEE) 259/93; i rifiuti la cui spedizione è vietata, invece, sono oggetto di elenchi distinti (allegato V).

La spedizione dei rifiuti deve costituire l'oggetto di un contratto fra la persona incaricata della spedizione o di fare spedire i rifiuti e il destinatario di tali rifiuti. Detto contratto deve essere corredato di garanzie finanziarie se i rifiuti di cui trattasi sono soggetti al requisito di notifica.

Se una spedizione non può essere portata a termine (compreso il recupero o lo smaltimento), il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti, in linea di massima a proprie spese. Tale norma si applica a tutti i tipi di rifiuti, salvo due eccezioni: se esiste un altro modo di recuperare o di smaltire i rifiuti oppure se i rifiuti sono stati irrimediabilmente mescolati ad altri tipi di rifiuti. In caso di spedizione illegale, i rifiuti debbono essere ripresi, recuperati o smaltiti dal notificatore o dal destinatario a seconda che tale spedizione illegale sia imputabile all'uno o all'altro.

Spedizioni di ceneri e gessi FGD prodotti dalla centrale termoelettrica *FEDERICO II*

Le ceneri leggere figurano in Allegato III (elenco verde) – Parte II come:

GG040 ex 2621 Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

Le ceneri pesanti figurano in Allegato III (elenco verde) – Parte II come:

GG030 ex 2621 Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

I gessi da desolforazione (FGD gypsum) figurano in Allegato III (elenco verde) – Parte I come ¹:

B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:

— solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

Per le spedizioni delle tre tipologie di rifiuto si applicano pertanto le prescrizioni fissate dal Regolamento 1013/2006 e s.m.i. - articolo 18.

La conformità dei rifiuti in termini di non pericolosità è stabilita sulla base delle specifiche caratterizzazioni analitiche condotte secondo i criteri fissati dall'Allegato D – Introduzione – alla Parte IV del D.Lvo 152/2006 e s.m.i..

Tali caratterizzazione sono seguite da laboratori esterni e con frequenza annuale.

Trattandosi di rifiuti da processo, le caratteristiche degli stessi sono sostanzialmente uniformi potendo subire variazioni significative solo in caso di sostanziali mutamenti del mix dei combustibili utilizzati, peraltro non ricorrenti per la tipologia di impianto qual è la centrale termoelettrica a carbone *Federico II*.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, per ogni spedizione viene compilato l'Allegato VII, che accompagna la spedizione dei rifiuti e sottoscritto il "contratto" fra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero del rifiuto col quale le parti si danno reciproco impegno a far fronte in termini tecnici ed economici e nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, qualora la spedizione originaria non possa aver regolare termine, a riprendere i rifiuti o a destinarli in altri impianti.

Si precisa che il movimento in Italia (da centrale a porto di Brindisi) è comunque gestito anche con i FIR.

Al termine della spedizione una copia dell'Allegato VII, debitamente compilata dal recuperatore per avvenuta ricezione della spedizione, è fatta pervenire alla centrale *Federico II*.

Si precisa che i rifiuti in questione sono caricati sui vettori marini alla rinfusa; in particolare, le ceneri leggere secche sono trasferite da camion a nave mediante sistemi pneumatici chiusi a tenuta e la stessa nave è attrezzata con stive a tenuta pneumatica (trattasi di natanti tipicamente utilizzati per il trasporto via mare di cemento).

¹ Si fa presente che in ambito OCSE, su proposta dell'associazione Eurogypsum, i gessi da desolforazione delle centrali termoelettriche dotate di impianti che ne assicurino la raffinazione e quindi la rispondenza ai requisiti di qualità fissati dall'associazione, sono stati eliminati dalla lista dei rifiuti in quanto considerati sottoprodotto.

I gessi prodotti dalle centrali Enel a carbone, per le specifiche caratteristiche tecniche degli impianti DeSOx, rispondono alla cosiddetta qualità Eurogypsum. Enel, in attesa di ultimare l'iter previsto dal D.Lvo 152/2006 e s.m.i. per la qualifica di sottoprodotto dei gessi FGD prodotti dalle proprie centrali, considera ancora oggi il gesso FGD come "rifiuto" e adotta il sistema di controllo delle spedizioni FGD secondo i requisiti dell'elenco verde (articolo 18 del Regolamento).

Nella tabella seguente sono riportate le destinazioni delle spedizioni in elenco verde eseguite nel corso del 2007:

Spedizioni in elenco verde via mare - ANNO 2007		
Società	Stato	Quantità (t)
ceneri pesanti CER 100101		
HERACLES GENERAL CEMENT	GRECIA	4.751
TITAN CEMENT COMPANY	GRECIA	17.420
	TOTALE	22.171
ceneri leggere CER 100102		
HERACLES GENERAL CEMENT	GRECIA	68.830
TITAN CEMENT COMPANY	GRECIA	131.780
	TOTALE	200.610
gesso CER 100105		
LAFARGE GIPS	OLANDA	60.600
HOLCIM	GERMANIA	15.250
BPB BELGIUM	BELGIO	25.220
SAINT-GOBAIN GYPROC BELGIUM	BELGIO	25.300
	TOTALE	126.370